

FUNZIONI OBIETTIVO, LE DESIGNERÀ IL DIRIGENTE?

Tuttoscuola, lunedì 28 aprile 2003

I docenti da destinare agli incarichi di funzione obiettivo saranno individuati direttamente dal dirigente scolastico. La novità è contenuta nell'articolo 30 della bozza del nuovo contratto, attualmente al vaglio del tavolo negoziale, composto dai rappresentanti dell'amministrazione (Aran) e dei sindacati maggiormente rappresentativi (Cigl, Cils, Uil Snals e Gilda).

La formalizzazione dell'incarico potrà avvenire, però, solo dopo aver sentito il parere del collegio dei docenti. Parere, peraltro, non vincolante.

Si rafforzerebbe, dunque, il potere dei dirigenti scolastici che, con l'attribuzione della dirigenza, hanno già incamerato la facoltà di designare direttamente i collaboratori, che prima, invece, venivano eletti dal collegio dei docenti.

E nell'ipotesi proposta dall'Aran viene meno anche il principio della congruità dei requisiti professionali dei docenti da destinare alle funzioni, i cui titoli non saranno più valutati da alcuna commissione. Né tanto meno dal collegio, che si limiterà a prendere atto delle scelte del dirigente e, se del caso, a muovere critiche e suggerimenti. L'articolo 30 della bozza contrattuale conferma, inoltre, il diritto, per il collaboratore vicario, di essere retribuito con una somma coincidente con quella spettante ai docenti designati come funzioni obiettivo. Quest'ultimi, però, non potranno far valere il titolo professionale, derivante dallo svolgimento dell'incarico, per eventuali progressioni di carriera o per il concorso a preside.

(BOZZA)

Articolo 30

Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

(art.28 del CCNL 26-5-1999)

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa

dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Il totale delle risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali di ciascuna istituzione scolastica è determinato in sede di contrattazione integrativa regionale.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate dal piano dell'offerta formativa ed attribuite dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento, e non sono valutabili a qualsiasi fine di carriera.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. L'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico è equiparato, ai fini del trattamento economico, agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei finanziamenti previsti dal precedente comma 1.
5. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.